

Sommario n. 4/2025



Nuove aree di sviluppo

Dalla responsabilità illimitata a maggiori tutele per il collegio sindacale	4
---	---

Rendicontazione di sostenibilità: la domanda di abilitazione dei revisori	9
---	---



Primo piano

Informativa di sostenibilità: le indicazioni del pacchetto Omnibus	13
--	----

Obbligo polizze catastrofali: le regole operative e i chiarimenti del MIMIT	17
---	----



Consulenza strategica

Controllo di gestione: la leadership nello studio professionale	22
---	----

Dai commercialisti un focus sulle principali agevolazioni	26
---	----



Transizione digitale

Come chiedere la dilazione dei ruoli	31
--------------------------------------	----

Notificazioni e comunicazioni al domicilio digitale	35
---	----



Sviluppo commerciale e marketing

Come gestire i clienti insoddisfatti	37
--------------------------------------	----

Come giustificare l'aumento delle tariffe	41
---	----

Dalla responsabilità illimitata a maggiori tutele per il collegio sindacale

Vantaggi per lo studio

La nuova disciplina sulla responsabilità civile dei sindaci, in vigore dal 12.04.2025, offre numerosi spunti di riflessione. Si tratta di un traguardo importante per il mondo professionale in quanto si interviene, da un lato, nella fissazione di un limite "numerico" alla pretesa risarcitoria dei sindaci e, dall'altro, in una diversa modulazione della decorrenza del termine di prescrizione dell'azione di responsabilità.

La L. 14.03.2025, n. 35, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 28.03.2025, n. 73, introduce significative modifiche all'art. 2407 c.c. in materia di responsabilità dei componenti del collegio sindacale. La nuova normativa rappresenta un'importante svolta nel regime della responsabilità civile dei sindaci, stabilendo limiti quantitativi e temporali che ne ridefiniscono l'ambito applicativo.

Tra le principali innovazioni vi è l'introduzione di un tetto massimo ai risarcimenti dovuti dai sindaci in caso di violazione dei propri doveri (purché non si tratti di ipotesi di dolo), determinato sulla base di 3 scaglioni correlati al corrispettivo annuo percepito dal sindaco. Un'ulteriore modifica di rilievo riguarda i termini di prescrizione dell'azione di responsabilità: il nuovo testo normativo stabilisce che l'azione possa essere esercitata entro 5 anni dal deposito della relazione dei sindaci, fornendo così un limite temporale certo per l'accertamento delle responsabilità.

Con queste innovazioni, la legge punta a rendere il sistema di responsabilità dei sindaci più prevedibile e bilanciato, incentivando al contempo una maggiore attenzione nell'esercizio delle loro funzioni senza esporli a rischi illimitati. Inoltre, le nuove disposizioni richiedono, seppur indirettamente, un rafforzamento dei controlli interni e un aggiornamento delle competenze dei professionisti: un collegio sindacale efficiente migliora la governance aziendale e riduce i rischi legali e finanziari.

ART. 2407 C.C. PRIMA DELLA L. 35/2025



I sindaci devono adempiere i loro doveri con professionalità e diligenza, sono responsabili della veridicità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio. Sono responsabili, altresì, per l'inadempimento dei propri doveri legali e statutari.



I sindaci sono responsabili solidalmente con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica.

ART. 2407 C.C. DOPO LA L. 35/2025



I sindaci devono adempiere i loro doveri con professionalità e diligenza, sono responsabili della veridicità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio. Sono responsabili, altresì, per l'inadempimento dei propri doveri legali e statutari.



Al di fuori delle ipotesi in cui hanno agito con dolo, i sindaci che violano i propri doveri sono responsabili per i danni cagionati alla società che ha conferito l'incarico, ai suoi soci, ai creditori e ai terzi nei limiti di un multiplo del compenso annuo percepito, secondo 3 scaglioni.



L'azione di responsabilità verso i sindaci si prescrive nel termine di 5 anni dal deposito della relazione dei sindaci relativa all'esercizio in cui si è verificato il danno.

VANTAGGI DERIVANTI DALLA L. 35/2025



Responsabilità limitata dei sindaci, parametrata al rapporto del loro compenso annuo (ad esclusione della responsabilità per dolo).



L'azione di responsabilità verso i sindaci si prescrive dopo 5 anni.



Possibilità per i sindaci di ridurre i massimali delle proprie polizze assicurative per la responsabilità professionale.



Le nuove tutele per i sindaci incentivano maggiormente i professionisti qualificati a far parte dei collegi sindacali.

LE ORIGINI DELLA RIFORMA E IL SUO CAMPO DI APPLICAZIONE

Entra in vigore a partire dal 12.04.2025 la nuova **Legge 35/2025** (*"Modifica dell'art. 2407 c.c., in materia di responsabilità dei componenti del collegio sindacale"*) che apporta sostanziali modifiche all'**art. 2407 c.c.**, con un importante cambiamento nella disciplina della responsabilità del collegio sindacale, incaricato delle funzioni di ispezione e controllo nelle società per azioni e nelle società a responsabilità limitata. La riforma, che ha richiesto tempo per essere definita e approvata, rappresenta un cambiamento significativo nel panorama normativo, ridefinendo in maniera sostanziale i doveri e le responsabilità dei sindaci.

Il processo legislativo che ha condotto all'approvazione della riforma sulla responsabilità civile dei sindaci si è distinto per un ampio consenso trasversale e per una significativa accelerazione nelle fasi finali del dibattito parlamentare. L'approvazione unanime ha messo in luce la necessità condivisa di intervenire sulla normativa, che in passato esponeva i sindaci a rischi elevati, spesso senza una chiara distinzione tra colpa e dolo.

Le innovazioni introdotte sono il risultato di un lungo processo di confronto tra il mondo politico e le professioni regolamentate, in particolare l'Ordine dei Dottori Commercialisti e altri soggetti vicini alla categoria. L'obiettivo principale è stato quello di trasformare un sistema di responsabilità precedentemente illimitato in uno più **equilibrato e circoscritto**, offrendo maggiori tutele ai sindaci nello svolgimento delle loro funzioni.

La riforma dell'art. 2407 c.c. si applica a **tutti i sindaci** nominati negli organi di controllo delle società di capitali, comprese **S.p.A., S.a.p.A., S.r.l. e società cooperative**. Le nuove disposizioni sulla limitazione della responsabilità riguardano sia i sindaci unici sia i membri dei collegi sindacali, indipendentemente dal fatto che esercitino anche la revisione legale dei conti ai sensi dell'art. 2409-bis, c. 2 c.c.

Tuttavia, la riforma **non include i revisori legali** in senso stretto, come quelli delle S.r.l. nominati in base all'art. 2477 c.c., che restano soggetti al regime di responsabilità precedente. Questa esclusione ha già acceso il dibattito tra i professionisti, con richieste di un possibile ampliamento della norma anche ai revisori legali, un tema che potrebbe essere oggetto di futuri interventi legislativi.

L'ART. 2407 C.C. ANTECEDENTE ALLA RIFORMA

La responsabilità dei membri del collegio sindacale è disciplinata dall'art. 2407 c.c. In particolare:

- ai sensi del c. 1, i sindaci devono adempiere i loro doveri con **la professionalità e la diligenza** richieste dalla natura dell'incarico, sono responsabili della veridicità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio (responsabilità esclusiva); indubbiamente, il diligente adempimento delle obbligazioni proprie dei sindaci non può esaurirsi nel semplice espletamento delle attività specificatamente indicate dalla legge, ma comporta l'obbligo di **adottare ogni altro atto** che sia necessario per l'assolvi-

mento dell'incarico;

- ai sensi del c. 2, i sindaci sono **responsabili solidalmente con gli amministratori** per i fatti o le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica (responsabilità concorrente). In tale circostanza, quindi, l'evento dannoso è conseguenza anche e soprattutto di un **comportamento doloso o colposo** degli amministratori, che i sindaci avrebbero potuto e dovuto prevenire o impedire nell'espletamento delle proprie funzioni di vigilanza (*culpa in vigilando*).

I sindaci sono dunque gravati da una **duplice forma di responsabilità**:

- **responsabilità diretta ed esclusiva** dei membri del collegio sindacale (c. 1, art. 2407 c.c.), qualora uno o più sindaci non adempiano ai propri doveri legali e statutari con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e la negligenza cagioni direttamente un danno alla società;
- **responsabilità concorrente** con quella degli amministratori (c. 2, art. 2407 c.c.), i sindaci sono responsabili solidalmente con gli amministratori qualora abbiano disatteso i propri doveri di vigilanza e questi ultimi abbiano adottato decisioni illegittime e pregiudizievoli per la società.

Per quanto riguarda in particolare quest'ultimo tipo di responsabilità, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la responsabilità dei sindaci per gli illeciti degli amministratori, ai sensi dell'art. 2407, c. 2 c.c., segue lo stesso schema di quella degli amministratori stessi. Di conseguenza, i sindaci possono rispondere in solido per i danni subiti dalla società, dai creditori, dai terzi o dai soci, qualora non abbiano esercitato un'adeguata vigilanza secondo i loro obblighi.

Per l'attribuzione di tale responsabilità, configurabile come *"omessa vigilanza"*, è richiesta la prova dell'esistenza di un **nesso causale tra inerzia e danno**, poiché l'omessa vigilanza rileva solo quando l'attivazione del controllo avrebbe ragionevolmente evitato o limitato il pregiudizio. La prova del nesso causale spetta dunque al danneggiato; tuttavia, non è richiesta l'individuazione di specifici comportamenti che si pongano espressamente in contrasto con il dovere di vigilanza imposto ai sindaci, ma è sufficiente che essi non abbiano rilevato una macroscopica violazione o comunque non abbiano in alcun modo reagito di fronte ad atti di dubbia legittimità e regolarità, così da non assolvere l'incarico con diligenza, correttezza e buona fede, eventualmente anche segnalando all'assemblea le irregolarità di gestione riscontrate o denunciando i fatti al P.M. Per ciò che attiene al profilo della *"solidarietà"*, la giurisprudenza ha affermato che essa opera tanto nei rapporti interni al collegio sindacale, quanto in quelli con gli amministratori; l'azione legale può, quindi, essere promossa anche solo contro alcuni di essi, senza obbligo di coinvolgere tutti i responsabili. Per quanto riguarda, invece, il terzo ed ultimo comma, art. 2407 c.c., esso stabilisce che, per l'azione di responsabilità contro i sindaci, si applicano le stesse regole previste per gli amministratori societari, purché compatibili. In particolare, queste riguardano:

- **azione sociale di responsabilità** (artt. 2393 e 2393-bis c.c.), intentata dalla società stessa o dai soci;
- **azione dei creditori sociali** (art. 2394 c.c.), per danni subiti dai creditori a causa di violazioni del dovere di vigilanza;
- **azione dei soci o dei terzi** (art. 2395 c.c.), per danni subiti individualmente a causa di informazioni false o ingannevoli;
- **azione del curatore** (art. 255 codice della crisi d'impresa), in caso di fallimento o liquidazione giudiziale.

LE MODIFICHE DELL'ART. 2407 C.C.

La L. 35/2025 che si compone di **un solo articolo** che riscrive integralmente l'art. 2407 c.c., stabilisce con maggiore precisione gli obblighi dell'organo di controllo, introducendo criteri più chiari e misure di tutela. Dal punto di vista formale, le modifiche al citato articolo si limitano in realtà alla sostituzione del **c. 2 e all'aggiunta di un comma finale**; dal punto di vista sostanziale, tuttavia, la modifica incide radicalmente sul regime di responsabilità dei sindaci delle società per azioni.

I commi dell'art. 2407 c.c. non modificati dalla novella, ovvero il c. 1 ed il c. 3 stabiliscono, rispettivamente che:

- i sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico, sono responsabili della veridicità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio;
- all'azione di responsabilità contro i sindaci si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli artt. 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis e 2395 c.c., cioè quelle che disciplinano le azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori societari.

LA REVISIONE DEL C. 2, ART. 2407 C.C.

Il c. 2 viene riscritto al fine di introdurre un sistema di limitazione di responsabilità dei sindaci a fronte dell'attuale sistema basato sulla responsabilità solidale dei sindaci per i fatti o le omissioni degli amministratori.

In particolare, secondo le precedenti disposizioni normative, i sindaci rispondono solidalmente se il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato conformemente a quanto richiesto dalla carica rivestita. Il nuovo c. 2, nel ribadire che i sindaci che abbiano agito (o omesso di agire) in violazione dei propri doveri sono responsabili nei confronti della società, dei soci, dei creditori e dei terzi, ne circoscrive, tuttavia, l'entità ad un multiplo del compenso annuo percepito dal sindaco medesimo, secondo il seguente schema che **prevede 3 scaglioni**:

- compensi fino a **€ 10.000**, responsabilità limitata a **15 volte il compenso**;
- compensi **tra € 10.000 e € 50.000**, responsabilità fino a **12 volte il compenso**;
- compensi superiori a **€ 50.000**, responsabilità fino a **10 volte il compenso**.

Dunque, con le nuove regole si passa da una responsabilità illimitata ad una limitata, **parametrata al rapporto del compenso annuo** percepito dal sindaco medesimo. La nuova disciplina si basa su un **principio di proporzionalità**, stabilen-

do che l'ammontare del risarcimento non possa superare un multiplo del compenso annuo percepito dal sindaco.

Prima della riforma, la responsabilità dei sindaci era di tipo oggettivo, applicata automaticamente senza una valutazione specifica del caso concreto. Il c. 2, art. 2407 c.c. non richiede di dimostrare violazioni evidenti dei doveri da parte dei sindaci, ma impone loro di individuare gravi irregolarità e di reagire di fronte ad atti di dubbia legittimità. La mancata rilevazione di tali violazioni equivale a non adempiere correttamente all'incarico previsto dalla legge. La riforma introduce il **metodo del moltiplicatore**, che garantisce maggiore certezza ed equità, adeguando la responsabilità del sindaco all'importanza e alla natura del suo incarico. La novità principale consiste nell'introduzione di un limite massimo alla responsabilità, che in precedenza era illimitata.

Tuttavia, questa limitazione si applica esclusivamente ai casi di **colpa** (negligenza, imprudenza o imperizia), mentre in presenza di **dolo** la **responsabilità** resta **illimitata**. Infatti, la riforma non offre alcuna protezione ai sindaci che abbiano agito con dolo, ossia con intenzionale violazione dei propri doveri. In questi casi, la responsabilità è illimitata e il sindaco risponde integralmente per i danni causati dalle sue azioni o dalle sue omissioni, assicurando un adeguato livello di tutela per la società, i soci e i creditori, evitando abusi o negligenze gravi. La giurisprudenza ha chiarito che **il dolo può manifestarsi in diverse forme**, tra cui:

- la connivenza con gli amministratori in operazioni illecite o fraudolente;
- l'occultamento volontario di irregolarità, finalizzato a proteggere interessi personali o di terzi;
- l'abuso delle proprie funzioni per influenzare decisioni societarie a proprio vantaggio o a danno della società.

In questi casi, la responsabilità del sindaco non è più limitata e può comportare conseguenze civili e penali rilevanti, con la possibilità di risarcimenti milionari e persino sanzioni detentive. La L. 35/2025 porta, inoltre, un vantaggio significativo anche per le **polizze assicurative** sulla responsabilità professionale dei sindaci, con una probabile **riduzione dei premi annuali**. Eliminando la piena responsabilità solidale con gli amministratori, la riforma riduce l'esposizione dell'organo di controllo, specialmente nelle procedure concorsuali dove i risarcimenti richiesti sono spesso elevati. Questo cambiamento avrà un impatto positivo specialmente sulle polizze professionali dei commercialisti, finora gravate da un elevato rischio assicurativo per le attività di sindaco.

In particolare, 2 elementi chiave determinano questa evoluzione: la riduzione del termine di prescrizione da 10 a 5 anni e l'introduzione di un tetto massimo ai risarcimenti, basato su un multiplo del compenso percepito. Questi fattori rendono più probabile una revisione dei massimali e una riduzione dei premi assicurativi, con effetti concreti già nel breve termine.

INTEGRAZIONE DI UN ULTERIORE COMMA, ART. 2407 C.C.

L'ultimo comma dell'art. 2407 c.c., aggiunto dalla L. 35/2025, inserisce un termine di **prescrizione di 5 anni** per esercitare

l'azione di responsabilità verso i sindaci, decorrente dal momento del deposito della relazione dei sindaci, allegata al bilancio relativo all'esercizio in cui si è verificato il danno.

In base al c. 3, art. 2429 c.c., la relazione dei sindaci deve essere depositata in copia nella sede della società contestualmente al bilancio e alle relazioni degli amministratori e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, nei 15 giorni che precedono l'assemblea, al fine di consentire ai soci di prenderne visione.

La scelta di individuare un **unico termine a quo per l'azione di responsabilità dei sindaci**, a fronte dei diversi termini oggi stabiliti dal Codice Civile a seconda del tipo di azione esercitata, viene motivata con la necessità di uniformare la disciplina con quella prevista per i revisori legali, per **ragioni di equità** e per la circostanza che, frequentemente, il collegio sindacale svolge la funzione di **revisione legale**. Si ricorda, in proposito, che l'azione di risarcimento nei confronti dei revisori legali si prescrive, ex art. 15, c. 3 D.Lgs. 39/2010, nel termine di 5 anni dalla data della relazione di revisione sul bilancio d'esercizio o consolidato emessa al termine dell'attività di revisione cui si riferisce l'azione di risarcimento.

L'introduzione di tale limite, rispetto al passato, costituisce un'innovazione importante in quanto pone fine alle divergenze di vedute fra il difensore del sindaco stesso e il curatore della società fallita.

La prescrizione dell'azione di responsabilità viene ridotta da 10 a 5 anni, con un ulteriore vincolo: i fatti contestati devono emergere nella **relazione dei sindaci** prevista dall'art. 2429 c.c., il quale stabilisce che il collegio sindacale, se esercita il controllo contabile, redige anche tale relazione.

Di conseguenza, l'organo della procedura concorsuale sarà tenuto a esaminare con attenzione il bilancio, la nota integrativa e la relazione sulla gestione dell'anno in cui si sono verificati gli eventi negativi, controllando se siano stati riportati nei documenti contabili di quell'esercizio. L'introduzione di questo vincolo rappresenta un cambiamento significativo rispetto al passato: affinché un danno imputabile all'organo amministrativo possa essere contestato ai sindaci, esso **deve risultare chiaramente dal bilancio e dalle relazioni a esso allegate**.

L'obiettivo della nuova legge, infine, è garantire **certezza giuridica e stabilità nel tempo**, evitando che i sindaci possano essere chiamati a rispondere per fatti accaduti molti anni prima, con il rischio di azioni risarcitorie tardive e poco fondate. Tuttavia, resta aperta la questione interpretativa su quale sia il deposito rilevante ai fini della decorrenza della prescrizione: se quello presso il Registro delle Imprese (art. 2435 c.c.) o quello nella sede della società (art. 2429, c. 3 c.c.).

AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA L. 35/2025

La riforma della responsabilità dei sindaci entra in vigore con riferimento **ai bilanci dell'esercizio 2024**. Tuttavia, resta aperta la questione della sua **eventuale retroattività**, ovvero se le nuove disposizioni possano estendersi anche a violazioni commesse prima della sua entrata in vigore, ossia prima del 12.04.2025.

Attualmente, il testo normativo non prevede espressamente la retroattività, conformandosi al principio generale secondo cui *"la legge non dispone che per l'avvenire"*. Di conseguenza, salvo un intervento legislativo specifico, le nuove limitazioni alla responsabilità non potranno essere invocate per controversie già in corso o per fatti avvenuti prima dell'entrata in vigore della riforma.

Il dibattito su questo punto è ancora aperto. Alcuni esponenti politici e professionisti del settore sostengono la necessità di un emendamento che renda la riforma retroattiva, ritenendo che l'applicazione dei nuovi criteri anche ai procedimenti pendenti sarebbe una **questione di equità**.

A supporto di questa posizione, si richiama un recente orientamento della Corte di cassazione che ha ammesso la retroattività di una norma in materia di determinazione del danno derivante dall'illecita prosecuzione dell'attività sociale. Questo precedente potrebbe costituire un argomento a favore di un intervento normativo volto a estendere la portata della riforma anche ai casi pregressi.

REAZIONI ALLA RIFORMA

L'approvazione della riforma è stata accolta con grande favore dagli ordini professionali, dalle associazioni di categoria e dal mondo imprenditoriale, rappresentando una svolta attesa da anni nel campo della *governance* societaria.

La nuova L. 35/2025 rappresenta un traguardo storico perché, per la prima volta, viene sancita come legge una chiara delimitazione della responsabilità dei componenti del collegio sindacale. Per anni, l'assenza di un tetto massimo ai rischi connessi a questa funzione aveva generato una crescente **diffidenza tra i professionisti**, spingendo molti a evitare l'assunzione di incarichi sindacali per timore di una responsabilità illimitata. Questa situazione aveva progressivamente impoverito la qualità e l'efficacia della vigilanza societaria, privando il sistema economico nazionale di competenze fondamentali per la trasparenza e la correttezza della gestione aziendale.

Con l'introduzione di limiti chiari alla responsabilità, la riforma incentiva il ritorno di molti professionisti all'interno dei collegi sindacali, contribuendo a rafforzare il ruolo di questo organo di controllo. Un collegio sindacale più solido e competente rappresenta un elemento essenziale per la **stabilità del tessuto imprenditoriale**, in quanto garantisce un monitoraggio più efficace della gestione societaria e una maggiore tutela degli interessi di soci, creditori e investitori.

Questa riforma, inoltre, apre la strada a possibili sviluppi normativi futuri. Tra le questioni ancora aperte vi è la possibile estensione della limitazione di responsabilità anche ai revisori legali, che attualmente restano esclusi dalla nuova disciplina, nonché la necessità di chiarire se e in che misura la norma possa applicarsi ai procedimenti giudiziari già in corso. L'eventuale riconoscimento della retroattività della riforma potrebbe rappresentare un ulteriore passo avanti, contribuendo a riequilibrare il sistema delle responsabilità e a garantire maggiore equità nei contenziosi in materia societaria.